



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

ORIGINALE

Prot. n°9029

REGISTRO GENERALE N. 54

ORDINANZA DEL 4° SETTORE N. 20 DEL 19-10-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di ottobre,

Dato atto di quanto previsto dall' art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

Vista la richiesta pervenuta via email dalla Ditta "F.Ili Quaresima Costruzioni Srl", con sede a Folignano (AP) in Sant'Antonio n.6/g, prot. n. 0006660 del 10.08.2020, impresa esecutrice dei lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognaria in Località Caselle di Maltignano, per conto del CIIP in Via Della Stazione;

Richiamata l'Ordinanza n. 42/2020, con la quale si autorizzava la Ditta "F.Ili Quaresima Costruzioni Srl" impresa esecutrice dei lavori ad istituire l'area cantiere per la sostituzione e manutenzione della rete idrica e fognaria delle condotte idriche in località Caselle di Maltignano, per conto del CIIP;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data 15/10/2020 assunta a prot. N.8909 della Ditta "F.Ili Quaresima Costruzioni Srl, tendente a modificare parzialmente la viabilità nella Via Milano e Viale Lombardia, per l'inizio dei lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognaria;

Considerato che tali lavori non comporterebbero particolari disagi alla viabilità e non necessita della chiusura totale di Via Milano e Via Lombardia;

Vista l'autorizzazione allo scavo prot. n. 5822 del 14.07.2020 rilasciata dal Settore Tecnico-Urbanistica-Manutenzione ed Ambiente del Comune di Maltignano alla Ditta "F.Ili Quaresima Costruzioni Srl" per conto della società "CIIP SpA", via della Repubblica n. 24, Ascoli Piceno;

Visto il Nulla Osta N°. 104315/00 rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno, settore Viabilità; prot. nr. 0008105 del 22/09/2020;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità delle suddette vie e delle aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Visti gli artt.5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del medesimo;

Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

ORDINA

Ad integrazione dell'Ordinanza n. 42/2020, e in occasione dei lavori di manutenzione sulla rete idrica e fognaria in località Caselle di Maltignano, le seguenti modifiche di viabilità che si rendessero di volta in volta necessarie dalle ore 07 del giorno 19 Ottobre 2020 fino al termine dei lavori:

- il divieto di sosta con rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi (**Via Milano e Viale Lombardia**) e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni, consistenti nel rifacimento delle condotte fognarie, come da planimetria allegata alla richiesta; escluso mezzi autorizzati;
- l'interruzione al transito veicolare, escluso i residenti ed i mezzi autorizzati;
- il restringimento asimmetrico a destra e/o sinistra della carreggiata,

nelle località, date ed orari di seguito indicati:

1. dalle ore 07.00 del giorno 19 Ottobre 2020 fino a termine lavori, in **Via Milano e Viale Lombardia**, come da documentazione allegata alla richiesta.

La ditta dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di P. L. delle modifiche di viabilità che verranno adottate durante i lavori. Si dovrà garantire movieri fissi, qualora ci fosse necessità, per tutte le operazioni di movimentazioni di materiali, mezzi e carichi sospesi unitamente a tutte le operazioni previste. I movieri inoltre dovranno regolamentare la circolazione pedonale in totale sicurezza in relazione alle operazioni in corso, predisponendo idonea segnaletica per il transito dei pedoni sul lato opposto a quello dell'occupazione o in alternativa, qualora non vi sia la possibilità di attuare quanto sopra, garantire la presenza di movieri fissi al fine di permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza nell'area prospiciente l'occupazione. Il cantiere dovrà essere realizzato apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale temporanea.

Tutta la segnaletica di cantiere da installare da parte della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere eseguita come dagli schemi previsti dal Disciplinare tecnico del Codice della Strada per il segnalamento temporaneo dei cantieri. La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire movieri fissi per tutte le operazioni di movimentazioni di materiali, mezzi e carichi sospesi unitamente a tutte le altre operazioni previste. I movieri inoltre dovranno regolamentare la circolazione pedonale in totale sicurezza in relazione alle operazioni in corso, predisponendo idonea segnaletica per il transito dei pedoni sul lato opposto a quello dell'occupazione o in alternativa, qualora non vi sia la possibilità di attuare quanto sopra, garantire la presenza di movieri fissi al fine di permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza nell'area prospiciente l'occupazione anche disponendo eventualmente la temporanea interruzione del transito veicolare. Il cantiere dovrà essere realizzato apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale temporanea.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Apposizione dell'adeguata segnaletica stradale per l'interruzione del traffico veicolare e l'interdizione della sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
2. Immediata e completa rimozione dell'occupazione al termine dei lavori;

La ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre la segnalazione di cantiere e della chiusura della strada in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta esigenza sia di giorno che di notte

PRESCRIVE QUANTO SEGUE

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Maltignano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti. Ai sensi dell'art. 3, u. c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:

- All'Ufficio Area Amministrativa del Comune di Maltignano per la pubblicazione all'albo;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Alla Ditta "F.lli Quaresima Costruzioni Srl" - a mezzo Pec: quaresimacostruzioni@pec.it

Maltignano, lì 19/10/2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
FALCIONI ARMANDO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Falconi", written over the printed name.